## REGOLAMENTO (CE) N. 2071/2002 DELLA COMMISSIONE

### del 21 novembre 2002

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 (5), in particolare l'articolo 4,

# considerando quanto segue:

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 (7), esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.

- Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 15 al 21 novembre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(\*)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (\*) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (\*) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. (\*) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46. (\*) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26. (\*) GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.